

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

**INDAGINE CONOSCITIVA
SULL'INFANZIA IN STATO DI ABBANDONO O
SEMIABBANDONO E
SULLE FORME PER LA SUA TUTELA E
ACCOGLIENZA**

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO MONTAGNINO
INDI
DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO MONTAGNINO
INDI
DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Adriano Benedetti:	
Montagnino Antonio, <i>Presidente</i>	2	Montagnino Antonio, <i>Presidente</i>	2, 6
INDAGINE CONOSCITIVA SULL'INFANZIA IN STATO DI ABBANDONO O SEMIABBANDONO E SULLE FORME PER LA SUA TUTELA ED ACCOGLIENZA		Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	6, 9
Audizione del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie		Benedetti Adriano, <i>Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri</i>	2, 8, 9
		Bolognesi Marida (DS-U)	7, 8

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO MONTAGNINO

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Adriano Benedetti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'audizione del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, Adriano Benedetti, ministro plenipotenziario e nostro gradito ospite, che ringraziamo per sua presenza e per il suo contributo che sarà senz'altro utile per la nostra indagine.

ADRIANO BENEDETTI, *Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.* Grazie, presidente, per l'onore che mi è stato fatto; le assicuro che sono molto sensibile a questi temi.

L'oggetto di indagine di questa Commissione, la situazione dell'infanzia in

stato di abbandono o semiabbandono, è preso in debita considerazione anche nell'ambito della normativa italiana sull'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, in particolare il Testo unico del 1998, come a più riprese modificato, e da ultimo per effetto della legge Bossi-Fini.

Naturalmente, allorché l'infanzia assume rilievo nel quadro sopra delineato, ciò avviene assicurando un'assoluta preminenza al profilo sotto il quale essa è in generale presa in considerazione dall'ordinamento giuridico, cioè in vista della sua tutela. In altri termini, se, per dirla con le parole della Corte costituzionale, il controllo dei flussi migratori corrisponde ad esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale, tali esigenze e le connesse attività che le soddisfano trovano precisi limiti in specifiche garanzie poste a tutela del minore straniero presente sul territorio.

Ciò è del resto conforme ai principi sanciti dall'articolo 31 della Costituzione della Repubblica italiana e risulta ormai precisato in specifiche norme internazionali vincolanti per il nostro paese: fra queste, merita una speciale menzione la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia nel 1991, che vincola gli Stati contraenti al rispetto del cosiddetto principio del superiore interesse del minore, stranieri ovviamente compresi.

Una prima ed essenziale dimostrazione di tali garanzie a tutela del minore straniero è agevolmente ricavabile anche soltanto ricordando che, come dispone l'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione, lo straniero minore di anni 18 non può essere espulso. Tale disposizione trova un unico limite in particolarmente cogenti esigenze di tutela dell'ordine pubblico e

della sicurezza dello Stato, in quanto l'espulsione del minore può essere disposta mediante decreto del ministro dell'interno. In un certo senso, pertanto, una prima riflessione sul rapporto fra abbandono e condizione del minore straniero in Italia conduce al riconoscimento che nei confronti del minore è precluso il ricorso alla misura con cui per definizione lo Stato rescinde il proprio legame con gli stranieri, cioè l'allontanamento dal territorio; allorché si discute del rapporto fra minore straniero e Stato italiano, cioè, ci si muove comunque entro una dimensione connotata positivamente dal concetto di accoglienza, cioè dal contrario di abbandono.

Certo, si tratta di un concetto alquanto ampio di accoglienza, e pertanto inevitabilmente anche dal contenuto imprecisato. Nondimeno la sua importanza non va sottovalutata, come genuina espressione della considerazione riservata nel nostro ordinamento giuridico al minore straniero.

All'interno di questa nozione lata di accoglienza, trovano spazio specifiche forme di assistenza determinate, quanto a contenuto e scopi, in funzione del diverso grado di bisogno del minore straniero da ciascuna presupposto. Una compiuta esposizione di esse significherebbe abusare del tempo che mi è stato oggi accordato. Si dovrebbe infatti dar conto di una serie alquanto ampia di istituti, o meglio delle modifiche che intervengono nella disciplina di vari istituti riguardanti la condizione giuridica dello straniero allorché in essi si manifesta l'esigenza di tutelare lo straniero minore d'età. I relatori, numerosi ed autorevoli, da voi convocati sapranno dar conto di ciò in relazione ai rispettivi settori di competenza, come lavoro, famiglia, istruzione, polizia, istituti di pena, e così via.

Per parte mia, ritengo opportuno fornire una compiuta illustrazione di quelle garanzie a favore del minore straniero per l'attuazione delle quali il Ministero degli affari esteri risulta invece più immediatamente ed integralmente coinvolto. Si tratta in particolare delle disposizioni a favore del minore straniero non accompagnato e

dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, correntemente denominati « soggiorni di solidarietà ».

Per « minore straniero non accompagnato », figura esplicitamente considerata dagli articoli 32 e 33 del predetto Testo unico sull'immigrazione, deve intendersi il minore presente sul territorio nazionale ma ivi privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle disposizioni dell'ordinamento italiano. Naturalmente, l'esigenza di approntare specifiche forme di tutela a vantaggio di tale categoria si pone in misura più urgente proprio laddove il minore straniero non accompagnato risulti tutt'altro che, secondo la comune accezione del termine, « abbandonato », ma anzi ben sorvegliato da parte di organizzazioni criminali a fini tristemente noti.

Tale categoria di minori è fatta oggetto di protezione anche a livello internazionale, ed in particolare con apposita risoluzione adottata dal Consiglio d'Europa nel 1997, che considera i minori non accompagnati come soggetti che si trovano in una situazione particolarmente delicata e quindi destinatari di una tutela rafforzata e di cure speciali.

Secondo i dati aggiornati del Comitato minori stranieri, al 1° marzo 2005 risultavano presenti in Italia oltre 2 mila minori stranieri non accompagnati identificati ed oltre 4 mila minori stranieri non accompagnati non identificati. Sono stati quindi rintracciati sul territorio complessivamente circa 7 mila minori stranieri, in massima parte provenienti da Romania, Marocco ed Albania. Per circa il 75/80 per cento dei casi, l'età di tali minori è compresa tra i 15 ed i 17 anni e per oltre l'80 per cento dei casi si tratta di minori di sesso maschile. A tali cifre va inevitabilmente aggiunta quella dei minori stranieri segnalati sul territorio ma sinora sottrattisi alle attività di controllo, che secondo alcune valutazioni non sarebbe inferiore alle 3-4 mila unità. Quindi siamo in presenza di una cifra pari a 11 mila minori non accompagnati, 7 mila dei quali sono

stati identificati, altri non sono stati identificati e altri 4 mila dei quali si presume la presenza.

Ai minori non accompagnati, identificati o meno, viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Per quelli identificati viene quindi attivata da parte del Comitato per i minori stranieri la procedura volta al rimpatrio assistito, ove ne sussistano le condizioni, con riferimento in particolare all'adeguatezza dell'ambiente socio-familiare nel quale il minore verrebbe reinserito. Nel caso invece in cui tali condizioni non siano ritenute adeguate, non si procede al rimpatrio ed il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni dispongono l'affidamento del minore, cui segue il rilascio a suo favore di un permesso di soggiorno per affidamento.

Ad un siffatto provvedimento di affidamento si procede invece direttamente nel caso dei minori non identificati, ai quali è ovviamente inapplicabile la procedura del rimpatrio assistito.

L'affidamento è generalmente disposto a favore degli enti locali che devono farsi carico delle spese di accoglienza dei minori in questione, avvalendosi di cooperative ed associazioni volontarie.

Da alcune realtà locali è stata a più riprese evocata una vera e propria emergenza riguardo al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, attirando su di essa l'attenzione delle autorità politiche dello Stato. Per far fronte a tale situazione, certamente preoccupante, il Ministero degli affari esteri ha avviato contatti con i menzionati paesi da cui proviene il numero di gran lunga preponderante dei minori oggi presenti sul territorio della Repubblica. Lo scopo è di pervenire alla sottoscrizione di intese con quei governi al fine di agevolare il ritorno dei minori in questione nel loro Stato di provenienza.

La legge, infatti, contempla per il minore non accompagnato certamente il rimpatrio assistito, ma subordinatamente alla previa verifica dell'idoneità dell'ambiente di provenienza ad accoglierlo, verifica da attuarsi ovviamente con riferimento agli standard definiti dal Governo italiano, cioè nella fattispecie dal suddetto comitato. È

ovvio che una piena collaborazione e condivisione d'intenti con le autorità del paese in questione si rende al riguardo imprescindibile, donde appunto l'opportunità di vederla assicurata mediante apposite intese, alle quali il Ministero degli affari esteri sta lavorando attivamente.

La struttura di tali intese è quella degli accordi quadro, che nella fattispecie istituiscono la cornice giuridica di riferimento per le iniziative di collaborazione fra gli enti locali delle due parti contraenti. Dal punto di vista italiano, tale collaborazione è del tutto essenziale, posto che sono proprio gli enti locali a prendersi cura dei minori stranieri. Una bozza di intesa è già stata presentata al Governo della Repubblica di Romania.

La seconda delle due iniziative di cui mi sono impegnato a fornire oggi compiuta illustrazione, cioè i soggiorni di solidarietà, può considerarsi in certo modo speculare a quella a favore dei minori stranieri non accompagnati, testé descritta: nell'assistenza ai minori non accompagnati si lavora a creare le condizioni per il rientro del minore in patria, cioè per riannodare il legame con la comunità di provenienza; nel caso dei soggiorni di solidarietà si lavora per l'ingresso temporaneo del minore nel territorio della Repubblica, per fornirgli quel supplemento di cure affinché tale legame non si deteriori.

Ma ciò sempre sul presupposto, comune ad entrambe le iniziative, che è nel superiore interesse del minore crescere e svilupparsi in seno alla comunità in cui è nato. Certo, allorché il legame con la comunità di origine non è nell'interesse del minore, neanche se sostenuto attraverso iniziative quali i soggiorni di solidarietà, debbono potersi aprire le porte dell'adozione, in vista cioè della costituzione di un legame definitivo invece con la nostra comunità, per il tramite delle amovibili cure del suo nucleo fondante, la famiglia.

L'aver chiaro il significato originario della nozione di interesse del minore straniero accolta nel nostro ordinamento, cioè come cura per il legame con la comunità

di provenienza, consente di evidenziare l'intima coerenza delle politiche a favore dei minori stranieri con i più generali fondamenti delle nostre politiche migratorie, ciò che mi pare opportuno dopo aver messo in luce, all'inizio del mio intervento, le differenze che pure sussistono. Dietro le une e le altre sta infatti il convincimento che le sfide globali del degrado, della povertà, della violenza, che in molti casi stanno all'origine del fenomeno migratorio, non trovino soluzione nel garantire la permanenza sul nostro territorio a quanti, che sono inevitabilmente una minima parte (scelta fra l'altro non si sa con quale criterio), abbandonano le aree meno favorite del pianeta. La soluzione, o più ragionevolmente il percorso verso la soluzione, è piuttosto il miglioramento delle condizioni di vita in tali aree, un percorso che l'amministrazione persegue con infaticabile impegno, in osservanza delle precise direzioni indicate dal Governo.

E dunque quelle fondate sull'età dello straniero, cioè se minorenni o maggiorenne, si rilevano quali differenze non di principio, bensì di grado, nelle politiche del nostro paese in ambito migratorio. Esse sono in taluni casi certe differenze acute, proprio in quanto particolarmente sentito è da noi il principio del superiore interesse del minore, ma non se ne deve dimenticare il comune fondamento.

Sia consentito, prima di concludere, scendere più in profondità nell'esame dei presupposti, anche di politica estera, che garantiscono il successo dei soggiorni di solidarietà, dunque anche delle politiche rivolte dall'Italia ai minori stranieri.

Nell'espressione « soggiorni di solidarietà », questa parola chiave è presente evidentemente a due livelli, interindividuale e interstatale. In quest'ultima accezione essa significa che lo Stato italiano, consapevole delle carenze palesatesi in un altro ambito statale nel far fronte alle cure che si richiedono per un adeguato sviluppo psicofisico del minore, crea le condizioni, autorizzando appunto l'ingresso di questi nel territorio della Repubblica, affinché

sul piano interindividuale possano venire attivate quelle iniziative di solidarietà volte a sopperire a tali carenze.

Dal punto di vista dello Stato di invio, il soggiorno di solidarietà non istituisce un legame giuridico irrevocabile fra il minore e la famiglia italiana di accoglienza. Va pertanto detto con chiarezza che si distorce, quantomeno, la solidarietà internazionale, e si tradisce la fiducia in essa implicita, allorché si adottano misure che istituiscono invece un siffatto legame irrevocabile, come ad esempio quando si dà — con provvedimento italiano — il minore in questione in adozione alla famiglia presso cui è stato ospitato nel quadro del soggiorno di solidarietà.

Se la fiducia dello Stato di invio viene meno, allora questo è il preludio per una crisi dei soggiorni di solidarietà come tali e dunque certamente un colpo alla strategia con cui, come si è visto, l'Italia fa fronte sul piano internazionale alle sfide di cui sopra. Senza considerare che la crisi di tali iniziative rende impraticabile anche la solidarietà nel senso interindividuale del termine, precludendo a numerose famiglie l'accesso ad una esperienza certo preziosa come l'accoglienza di un minore straniero bisognoso di cure.

Pertanto, e concludo, si presta tuttora ad una lettura non univoca l'istituto dell'affidamento temporaneo internazionale che da più parti si vorrebbe vedere introdotto nel quadro delle più generali riforme delle norme italiane relative all'adozione internazionale. Nella misura in cui esso consente di prolungare i soggiorni del minore straniero in Italia e di intensificare il suo legame con le comunità di accoglienza, si tratta infatti di una iniziativa che certamente arricchisce il contenuto della solidarietà intesa nella sua accezione interindividuale. Ma nella misura in cui in Italia si pretendesse poi di decidere in merito alla natura del legame che infine si istituirà fra il minore e la famiglia di accoglienza, e di decidere ciò *inaudita altera parte*, cioè lo Stato di provenienza, allora si terrebbe un comportamento contrario al concetto di solidarietà nella sua accezione interstatale. E dall'amministra-

zione, cui spetta il compito di promuovere questa solidarietà internazionale, non può che giungere un appello a tenere in debita considerazione le riflessioni sin qui condotte a tale riguardo allorché il Parlamento sarà chiamato ad esprimere la propria sovrana determinazione sull'inserimento di tale istituto nel nostro ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Benediti per le puntuali riflessioni sulle iniziative assunte e da assumere e per il prezioso contributo offerto al nostro lavoro.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIA BURANI PROCACCINI**

PRESIDENTE. Ringrazio anch'io il ministro per la sua relazione, che ci sarà utilissima ai fini dell'indagine in corso. Prima di cedere la parola ai colleghi per eventuali interventi, vorrei esporre al ministro alcune osservazioni, riferite a due questioni su cui apprezzerei ricevere ulteriori chiarimenti.

In primo luogo, ritengo necessario riflettere sull'opportunità di promuovere progetti mirati per il recupero e l'inserimento sociale dei minori — non accompagnati — che giungano dall'estero nel nostro paese, con particolare riferimento al caso in cui i ragazzi siano diciassetenni, o comunque vicini al raggiungimento della maggiore età. Come lei sottolineava, mentre in taluni casi l'arrivo in Italia è frutto di un flusso « naturale » (il giovane giunge nel nostro paese al seguito di parenti, amici o conoscenti), in altri è il risultato di un flusso « innaturale », avvenuto per il tramite di associazioni a delinquere che si servono del giovane offrendogli il passaggio verso l'Italia oppure fornendogli nominativi cui riferirsi una volta raggiunto il nostro paese, inducendolo ad operare per gli stessi. Sebbene molti di questi ragazzi possano essere e siano di fatto recuperati, una volta divenuti maggiorenni vengono espulsi dal nostro paese. Ritengo tuttavia possibile individuare una soluzione al problema, che rappresenterebbe un momento

successivo alla legge Bossi-Fini e che principalmente il dipartimento da lei così egregiamente presieduto potrebbe promuovere, concentrando l'attenzione e gli interventi del Ministero degli affari esteri sull'ipotesi del progetto « mirato ».

Se un ragazzo — anche quello che avesse commesso una piccola infrazione e trascorso un certo periodo di tempo in un carcere minorile — fosse inserito in un progetto, dal quale scaturissero risultati — da accertare attraverso adeguati meccanismi di controllo, sotto la vigilanza di strutture a ciò deputate — potrebbe essere aiutato a conseguire un titolo di studio, una professionalità qualsiasi, e più generalmente un permesso di soggiorno. Mi chiedo se questa eventualità sia stata presa in considerazione. Ricordo ancora, infine, che mentre da Romania ed Albania i ragazzi giungono sovente in Italia con una organizzazione criminale alle spalle, dai paesi del Maghreb arrivano in Italia soprattutto con le « carrette del mare », oppure grazie a conoscenze o parentele, come abbiamo appurato dalle informazioni diffuse dal Ministero dell'interno.

Lei ha poi parlato, ministro, dei soggiorni solidaristici. Capisco certamente il punto di vista del Ministero degli affari esteri al riguardo, tuttavia esiste anche un'altra ottica che ci appare impossibile trascurare, quella delle famiglie. La nostra indagine non può che essere completa e in tal senso comprendiamo le preoccupazioni delle famiglie che hanno preso in carico per motivi solidaristici — e per un certo periodo — giovani spesso provenienti da istituti o perché orfani o in ragione di una situazione familiare particolarmente difficile alle spalle. Per molti di loro, pertanto, restando precluso un futuro ritorno in famiglia, decorso il periodo di soggiorno presso quelle italiane, l'unica soluzione, non intervenendo diverse ipotesi, sarà il ritorno nell'istituto di provenienza. È peraltro piuttosto comprensibile che la famiglia ospitante manifesti la propria disponibilità ad offrire possibilità di lavoro e di studi al giovane che ha imparato ad amare, a prescindere da un'eventuale adozione (che, secondo i dati in mio possesso,

sembra l'ultima delle questioni da affrontare in questi casi). Alla luce di ciò, le chiedo se non sarebbe opportuno muoversi in diversa maniera, anche nel confezionamento di una legislazione *ad hoc* che sia capace di affrontare un problema simile.

MARIDA BOLOGNESI. Signor presidente, vorrei ringraziare anch'io il ministro plenipotenziario Benedetti per la disponibilità manifestata; la sua relazione si rivelerà sicuramente preziosa anche ai fini delle nostre riflessioni.

Fatte queste premesse, chiedo a lei, presidente, di valutare l'opportunità di stabilire — non appena lo consentiranno i lavori parlamentari di Camera e Senato — un altro momento di incontro con il ministro Benedetti, atteso che gli imminenti impegni assembleari previsti oggi presso la Camera dei deputati precludono a me e ad altri colleghi la possibilità di presenziare in questa sede sino al termine dell'audizione. Ritengo che la rilevanza delle questioni in discussione sia tale da richiedere — a me in primo luogo — un successivo e approfondito momento di riflessione. Le questioni che vorrei porre al ministro Benedetti sono infatti numerose e non potendo esporle in questa sede — in ragione dei ridottissimi tempi a mia disposizione — mi limiterò a svolgere una sintetica considerazione, relativamente ad una questione di regole che reputo prioritaria.

Ritengo necessario, infatti, che il quadro d'insieme trovi, in primo luogo, adeguati aggiustamenti, i quali — con interventi a favore dei minori — riguardino anche la legge sull'immigrazione. Sarebbe opportuno, a tal fine, prevedere progetti, permessi di studio e iniziative analoghe idonee a risolvere i quesiti ancora aperti al riguardo.

In secondo luogo, reputo essenziale definire regole specifiche che consentano di fronteggiare il problema dei soggiorni temporanei, questione sollevata nel corso della nostra indagine conoscitiva, sulla quale potremmo trovare sponda e conforto nel Ministero degli affari esteri. Av-

vertiamo con forza la necessità di impedire la scomparsa dei soggiorni solidaristici: riteniamo piuttosto che — terminata una fase storica — questi potrebbero essere pensati e ricollocati in un ambito di solidarietà internazionale, dalla cooperazione sino alla permanenza nel nostro paese attraverso progetti mirati e specifici, promossi dalle stesse comunità locali (comuni e province), cosicché, pur mutando il quadro pregresso, con opportuni aggiustamenti e rivisitazioni, non sia perso né lo spirito né il grande patrimonio di volontariato che ha caratterizzato il nostro paese.

Reputo assolutamente necessario sostenere il potenziamento di simili iniziative, fine al quale dovremmo tendere nel quadro di un impegno, di una riflessione congiunta con il Ministero degli affari esteri e con il Governo nella sua interezza, per capire come possa iniziare una nuova fase.

Per rappresentarle la complessità dei problemi da risolvere, le citerò una sola questione, a titolo esemplificativo. Esistono, in Emilia Romagna, associazioni promotrici di progetti legati alle comunità locali che hanno consentito di prorogare il termine di 90 giorni previsto per legge. Più esattamente, è stato il Comitato minori stranieri ad aver concesso — fino al 2004 — deroghe su progetti precisi e ad aver reso possibile la proroga del termine suddetto, perché evidentemente i progetti messi in campo dalle autonomie locali e dalle associazioni sono stati considerati validi e meritevoli di sostegno. Tali iniziative univano esperienze di studio e di vita presso le famiglie italiane, ma includevano interventi finalizzati anche al risanamento. Quest'anno, però, il Comitato minori stranieri — sul punto io stessa ho ricevuto sollecitazioni per capire cosa sia accaduto — ha deciso di non concedere la deroga e quindi di attenersi strettamente al termine di 90 giorni previsto, differentemente da come si era comportato per gli stessi progetti nel 2004 e nel 2003.

Una decisione simile non è ovviamente priva di ripercussioni, atteso che i progetti interessano sostanzialmente un biennio;

nel caso di specie sono collocati a cavallo tra il 2004 e il 2005. Ritengo inammissibile comunicare alle associazioni e alle autonomie locali solo a metà anno la volontà di non concedere più deroghe, considerato che le iniziative per il 2005 erano quelle incluse nel progetto avviato già nel 2004, quando il comitato — rispetto alla concessione delle suddette deroghe — esprimeva una volontà diversa.

Adesso, con il nuovo orientamento, i bambini si troverebbero nella condizione di permanere in Italia per il solo periodo festivo e comunque la permanenza si ridurrebbe ad uno spazio limitatissimo proprio nel momento dell'anno in cui il risanamento sanitario viene ad acquisire maggiore efficacia.

Allora, penso che se non si poteva concedere la deroga bisognava dirlo nel 2004, in modo che il progetto venisse ripensato; invece, una volta partito probabilmente si potrà dire che dal 2006 le deroghe non saranno più concesse. Faccio questo esempio non solo perché dovrà essere oggetto di un intervento volto ad evitare la frantumazione di questa esperienza, ma anche perché evidentemente le regole non sono chiare per nessuno; infatti, c'è un quadro di incertezza che poi ricade sia sui bambini sia sulla capacità dei progetti di essere incisivi.

ADRIANO BENEDETTI, *Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri*. Signor presidente, il suo primo quesito configura una situazione di obiettiva difficoltà; infatti, ci sono minori che, grazie agli istituti o alle varie organizzazioni, sono avviati attraverso un percorso scolastico ed educativo verso un avvenire migliore, ma poi, raggiunta la maggiore età, sono costretti ad abbandonare il nostro paese. Questa è una difficoltà che con l'attuale normativa non è facile superare. Credo, quindi, che sarà necessario contemplare, all'interno di un quadro normativo, queste situazioni; infatti, è quanto meno un'incongruenza migliorare la vita

di un ragazzo e poi costringerlo a lasciare il paese semplicemente perché ha raggiunto la maggiore età.

I soggiorni solidaristici hanno messo in evidenza la grande generosità e capacità di accoglienza delle nostre famiglie; infatti, questa è una delle manifestazioni di solidarietà della società italiana e che si ritrova anche nella grande articolazione delle ONG italiane. Il problema, però, è che siamo in presenza di bambini appartenenti ad un'altra società che vengono nel nostro paese per un periodo limitato nel tempo. Questi bambini appartengono comunque ad una sfera giuridica che è notevolmente diversa dalla nostra, anche se in patria il loro *status* è precario; quindi, siamo in grado di farli venire in Italia solo se accettiamo il principio che devono ritornare nel loro paese di origine al termine del soggiorno. Questa è una situazione che non può trovare rapidamente una composizione perché siamo in presenza di due ordinamenti: quello italiano a cui fa capo la famiglia italiana con tutti i suoi interessi e le sue esigenze di accoglienza; quello dello Stato estero cui appartengono legittimamente i minori, che li reclama perché i soggiorni solidaristici sono temporanei per definizione. Al contrario, se si vuole dare uno sbocco permanente nel tempo bisogna creare nuovi tipi di istituti, che ovviamente la Commissione ha già cominciato a contemplare, attuando il passaggio da uno *status* all'altro in pieno accordo con i paesi di provenienza perché, altrimenti, si interrompe totalmente il percorso.

Nelle questioni che l'onorevole Bolognesi ha rilevato ci sono delle difficoltà che sono sopravvenute ultimamente; infatti, nel paese principale da cui provengono questi minori è intervenuta una rettifica in termini di politica che purtroppo è restrittiva.....

MARIDA BOLOGNESI. In Bielorussia ?

ADRIANO BENEDETTI, *Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri*. Sì, in Bielorussia, nel senso che c'è una

maggior sensibilità, dovuta semplicemente a una questione di orientamento politico generale, che rende le autorità di quel paese più esigenti rispetto alle modalità e ai periodi di soggiorno in Italia. Questa sensibilità si è notevolmente acuita anche perché ci sono stati dei provvedimenti di adozione di minori che partecipavano a questi programmi temporanei decisi unilateralmente dalle autorità italiane che hanno, ovviamente, suscitato le più vive perplessità da parte delle autorità del paese di provenienza. Questi bambini non erano adottabili; infatti, un bambino che viene nel quadro di un programma solidaristico è, per definizione, non adottabile perché non è un bambino abbandonato; tutto questo, quindi, ha suscitato ulteriori apprensioni. Il congiungimento di tutti questi fattori ha portato ad un irrigidimento di queste autorità sia rispetto ai soggiorni solidaristici sia in materia di procedure per le adozioni. Per questo motivo il Ministero degli affari esteri sostiene l'esigenza di mantenere ben distinte le varie tipologie e di procedere sempre in accordo con i paesi di provenienza.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Benedetti per il suo contributo propositivo e lo avverto, sin d'ora, che sarà certamente riascoltato; infatti, ritengo che il lavoro svolto in collaborazione con il Ministero degli affari esteri sia centrale rispetto ai rapporti con qualsiasi Stato straniero.

La Commissione è convinta che questo sia uno snodo che deve essere sempre più articolato e anche più organizzato nelle varie ambasciate italiane; quindi, nel documento conclusivo di indirizzo al Go-

verno indicheremo come priorità la creazione di uffici appositi presso le ambasciate italiane all'estero che dovranno trattare in loco con le autorità del paese estero, nonché il potenziamento del dipartimento che lei, così egregiamente, dirige e che sta diventando particolarissimo. Dieci anni fa era impensabile che questo dipartimento assumesse tale importanza.

ADRIANO BENEDETTI, Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri. Signor presidente, spero che in questa prospettiva ci saranno nuove risorse, perché questo dipartimento è sempre più depauperato di risorse, rispetto agli incarichi e alle funzioni che vengono costantemente allargati.

PRESIDENTE. Per questo motivo nell'atto di indirizzo finale ci sarà una nota riguardante questo problema.

Avverto che, essendo riprese le votazioni in Assemblea, la seduta della Commissione deve essere sconvocata. Ringrazio pertanto il ministro plenipotenziario Benedetti e rinvio il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 5 aprile 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO